

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 16 aprile 2024 n. 10250

Il giudice, nel disporre il mantenimento del diritto degli ascendenti a intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, dovrà valutare sia che tale rapporto non arrechi pregiudizio ai minori, ma anche il concreto beneficio che deriverà ai nipoti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda. Il giudice non potrà imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti ultra-dodicenni o di quelli che risultino capaci di giudizio, piuttosto dovrà individuare strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.

Cass. civ., 27 marzo 2024 n. 8240

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è il richiedente che deve fornire prova del ricorrere delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Se il figlio è maggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Al contrario, per il figlio adulto, in virtù del principio dell'autoresponsabilità, la prova a suo carico sarà più esigente, in quanto dovrà motivare attraverso circostanze oggettive ed esterne il motivo del mancato conseguimento di una autonoma posizione lavorativa.

Cass. civ., 18 marzo 2024 n. 7171

La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, compiute da un membro nei confronti di uno o più parti della medesima compagine. Gli obblighi genitoriali si fondano sullo status di genitore, che sorge al momento della nascita del figlio, tant'è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost.. Alla luce di ciò, si dà luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché in capo al figlio sorge, sin dalla nascita, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

Cass. civ., 8 marzo 2024 n. 6339

Nell'attività di accertamento dello stato di adottabilità, il giudice di merito deve esprimere una previsione sull'effettiva e attuale possibilità di recupero della capacità genitoriale, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento in primo luogo alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Cass. civ., 7 marzo 2024 n. 6111

In tema di diritto all'assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell'assegno, ossia che venga provato da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento *in melius* delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 12 gennaio 2024 n. 1318

Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione, il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il *de cuius* lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente; per vincere tale presunzione occorre allora provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non voleva revocarlo. La prova contraria può essere data anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, non rinvenuto prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del *de cuius*.

Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1123

La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l'intento di remunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione. Occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale, distinguendosi la donazione remuneratoria dall'ipotesi regolata dal secondo comma dell'art. 770 c.c. per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato.

Cass. civ., 5 gennaio 2024 n. 366

È nulla, per il contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c. la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il *de cuius*, con il quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

Cass. civ., 21 marzo 2024 n. 7604

I balconi di un appartamento rientrano nel calcolo delle distanze. Sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (per esempio le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili) e non le sporgenze degli edifici che hanno particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Cass. civ., 21 febbraio 2024 n. 4646

La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire, ai sensi dell'articolo 1350 n. 5 cc, la forma scritta, sotto pena di nullità, e non può quindi risultare da fatti concludenti né può essere provata con testi o da un atto di ricognizione o di accertamento.

Cass. civ., 7 febbraio 2024 n. 3493

Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo, mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 29 febbraio 2024 n. 5410

In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria - sì da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra - mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune.

Cass. civ., 23 febbraio 2024 n. 4916

Ai sensi dell'art. 1117 c.c. fra i beni condominiali rientrano pacificamente anche l'androne e il cortile, giacché, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere all'interno del fabbricato, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come appunto indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.

Cass. civ., 15 febbraio 2024 n. 4191

In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'articolo 1136 del codice civile per l'approvazione delle delibere assembleari, non si può neanche tener conto dell'adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell'atto collegiale

Cass. civ., 16 gennaio 2024 n. 1615

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell'attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all'uso comune, qual è il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi. Tale presunzione può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell'immobile contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà del cortile.

Cass. civ., 10 gennaio 2024 n. 980

Le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Non si richiede che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 26 aprile 2024 n. 11219

Il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. La volontà tacita di rinunciare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurre la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale.

Cass. civ., 3 aprile 2024 n. 8775

In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per *facta concludentia*, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa, nella specie, dell'intera fornitura di calzature. Inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite.

Cass. civ., 20 marzo 2024 n. 7443

La risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale che comprenda non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso.

Cass. civ., 1 marzo 2024 n. 5536

L'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale. Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto.

Cass. civ., 29 febbraio 2024 n. 5371

In assenza di una domanda di rendiconto nessuno è in alcun modo tenuto a rifondere ai comodatari le spese di ristrutturazione dell'appartamento, giacché come tali non sono neppure dirette alla conservazione della cosa quale consegnata in dipendenza della stipulazione del comodato, ma al miglioramento delle sue condizioni: il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili, però, alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretendere il rimborso dal comodante.

Cass. civ., 20 febbraio 2024 n. 4578

Nell'ipotesi di danni patiti dal conduttore della cosa locata, il diritto al risarcimento sussiste su base contrattuale, e discende dall'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c., e in particolare il suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata, giusto il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui appunto costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all'art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20
0119408277 (tel/fax) / 3208230800
BRCNDR76E03L219G – 09270990014
studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 20 febbraio 2024 n. 4519

Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, secondo comma, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 e seg. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richiama la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689, primo comma, c.c.

Cass. civ., 15 febbraio 2024 n. 4163

L'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza con il contratto in oggetto non può ritenersi di risultato. L'istituto di vigilanza non può assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto. Si tratta di un'obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi. In materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Cass. civ., 14 febbraio 2024 n. 4132

L'albergatore risponde non solo delle cose che gli sono affidate per essere custodite, ma anche del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose "portate in albergo"; per cose portate in albergo s'intendono le cose che rispondono all'uso normale e comune, immesse nei locali che l'albergatore lascia a disposizione dei clienti (la camera per l'uso esclusivo del cliente, i locali di uso comune, le pertinenze, come giardini, piscine, rimesse, tratti di spiaggia riservati ai clienti dell'albergo e altro), per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell'alloggio, in forza del contratto; per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell'impresa, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio.

Cass. civ., 8 febbraio 2024 n. 3596

Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva.

Cass. civ., 8 febbraio 2024 n. 3581

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto ed annotata nelle scritture contabili.

Cass. civ., 5 febbraio 2024 n. 3249

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 5 febbraio 2024 n. 3239

In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento a uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.

Cass. civ., 29 gennaio 2024 n. 2618

In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale *dies a quo* del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione.

Cass. civ., 18 gennaio 2024 n. 2013

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.

Cass. civ., 12 gennaio 2024 n. 1281

Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare l'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari.

Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1261

Nel contratto di assicurazione, sono da considerare «clausole limitative della responsabilità», per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, delimitano o descrivono o specificano il rischio garantito. Deriva da quanto precede, pertanto, «che in tema di assicurazione sulla vita la clausola che specifica che la polizza assicura l'evento morte, quale che ne sia la causa, eccezion fatta per tre ipotesi, ovvero che la morte sia conseguenza del dolo del contraente o del beneficiario, che l'assicurato abbia partecipato a delitti dolosi, che l'assicurato abbia partecipato a fatti di guerra», è intesa non a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratore, ma a delimitare l'oggetto del contratto. L'evento del decesso dell'assicurato viene, in altri termini, assicurato con alcune eccezioni specifiche, nel senso che, in altri termini, è escluso dal novero dei rischi assicurati e, quindi, dall'oggetto del contratto l'evento morte dovuto a una delle tre cause sopra indicate: e, poiché queste sono preventivamente individuate, non necessitano, allora, di una approvazione specifica per iscritto da parte dell'assicurato, dovendosi escludere non solo la vessatorietà ex art. 1341 c.c., ma anche l'operatività della tutela ex art. 1469 *bis* c.c., applicabile *ratione temporis* auto riguardo alla data di conclusione del contratto de quo, in quanto l'inerenza all'oggetto del contratto della clausola che circoscrive il rischio morte assicurato impedisce di configurare, in pregiudizio del consumatore e se non altro per ciò solo, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1128

In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio *inadimplenti non est adimplendum* al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.

Cass. civ., 9 gennaio 2024 n. 680

Agli effetti dell'art. 1755, comma 1, c.c., per poter ravvisare la conclusione dell'affare, non basta accertare la sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto da parte dell'aspirante acquirente e la conforme accettazione del proprietario, che pur abbiano dato luogo a un preliminare di preliminare, occorrendo, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, che tra le parti poste in relazione si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Allorché per effetto dell'intervento del mediatore sia stato concluso un preliminare non sottoposto ad alcuna condizione, il diritto alla provvigione ormai acquisito non è peraltro escluso dalla circostanza che, successivamente, le parti abbiano deciso concordemente di modificare i termini dell'iniziale accordo, stipulando un nuovo preliminare sottoposto a condizione sospensiva.

Cass. civ., 9 gennaio 2024 n. 673

La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa allorché la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione.

Cass. civ., 8 gennaio 2024 n. 421

In tema di appalto, il diritto unilaterale di recesso *ex art.* 1671 c.c. da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore. In tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera. Una volta accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull'attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l'appaltatore dei danni subiti dal committente, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall'appaltante.

Cass. civ., 4 gennaio 2024 n. 234

Per riconoscere l'esistenza dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie; ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 2 gennaio 2024 n. 28

L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.cc, non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi, puntualizzando ulteriormente che la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.

DIRITTO D'AUTORE E BREVETTI

Cass. civ., 1 febbraio 2024 n. 2978

L'individuazione progressiva della fonte regolatrice del diritto all'immagine, oltre che nell'art. 10 cod. civ. e nelle disposizioni della legge sul diritto d'autore (artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941), anche nelle norme del Codice della privacy, ha condotto al riconoscimento di una maggiore estensione di tale diritto della personalità e di una più penetrante e soddisfacente protezione in sede giudiziaria, comportando implicazioni sul giudizio di comparazione tra l'esigenza di tutela dell'interesse della persona a non veder diffusa o esposta in pubblico la propria immagine e l'esigenza di tutela del contrario interesse sociale di pubblica conoscenza dell'immagine medesima che giustifica la deroga al divieto di esposizione o pubblicazione nelle specifiche ipotesi tassativamente indicate dalla legge, ex art. 97, primo comma, l. n. 633 del 1941, anche a prescindere dal consenso del soggetto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 15 marzo 2024 n. 7074

Nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di ospitalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile *ex art. 1218 c.c.*, della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di ospitalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di ospitalità.

Cass. civ., 16 febbraio 2024 n. 4289

In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (salva l'esigenza di tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un'altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell'ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell'evento dannoso, ma anche nell'ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale.

Cass. civ., 12 febbraio 2024 n. 3780

Essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collocano al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore e deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio.

Cass. civ., 9 febbraio 2024 n. 3092

Deve operarsi una ricognizione dei rapporti tra l'art. 840 e l'art. 2053 c.c. ove si tenga conto della diversa collocazione delle due norme e della loro differente funzione: deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2053 c.c. - in favore di quella dell'art. 840 c.c. - in tutte le ipotesi in cui assuma rilievo causale nella determinazione dell'evento dannoso l'attuale esercizio da parte del proprietario delle facoltà che costituiscono manifestazione del diritto di proprietà nei rapporti di vicinato. Pertanto, mentre il criterio di imputazione ordinario di cui all'art. 840 c.c. trova applicazione durante l'attività di escavazione o di esecuzione dell'opera, la rovina della stessa dopo il suo completamento, o anche la rovina di singole parti strutturalmente e funzionalmente autonome, se già terminate, attribuisce ai terzi danneggiati l'azione di responsabilità *ex art. 2053 c.c.*

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 15 aprile 2024 n. 10043

Non costituendo l'art. 2087 c.c. ipotesi di responsabilità oggettiva grava comunque sul lavoratore l'onere di allegare sia gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto - da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa - sia il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti.

Cass. civ., 12 aprile 2024 n. 9937

In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.

Cass. civ., 5 aprile 2024 n. 9120

In materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.

Cass. civ., 21 marzo 2024 n. 7640

L'onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti che il giudice può valutare al fine di ritenere integrata la prova presuntiva risulti necessariamente alleggerito laddove, a causa dell'inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizione di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazioni di compiti; trattasi di una forma di demansionamento in cui il relativo danno era immanente nella condizione stessa di inerzia nella quale la dipendente era stata illegittimamente collocata, per cui tale inattività comporta la lesione di un bene immateriale per eccellenza qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.

Cass. civ., 14 marzo 2024 n. 6787

L'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.

Cass. civ., 14 marzo 2024 n. 6758

Nell'ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili né la norma di cui all'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, né quella di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato; infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18 citato attiene a una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 8 marzo 2024 n. 6275

La prova del danno da demansionamento può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione.

Cass. civ., 26 febbraio 2024 n. 5048

Il diniego dell'ASP di costituire il rapporto di lavoro, benché fossero già definiti tutti gli elementi essenziali del rapporto (mansioni, retribuzione e qualifica), integra una violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori portatori di handicap di cui all'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 - che fa obbligo a tutti i datori di lavoro di adottare "accomodamenti ragionevoli per garantire ai disabili la piena uguaglianza con gli altri lavoratori" - e all'art. 3 D.Lgs. n. 216/2003.

Cass. civ., 20 febbraio 2024 n. 4458

Le condotte costituenti reato possono integrare giusta causa di licenziamento, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino, attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto, incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.

Cass. civ., 16 febbraio 2024 n. 4279

L'art. 2087 c.c. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Cass. civ., 5 febbraio 2024 n. 3258

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l'art. 5, comma 1, della L. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 92 del 2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della L. n. 300/1970.

Cass. civ., 26 gennaio 2024 n. 2516

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, tanto nel caso in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, quanto nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio *ex ante* in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

Cass. civ., 23 gennaio 2024 n. 2274

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 15 gennaio 2024 n. 1476

In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all' idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell' adempimento e ad incidere sull' elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.

Cass. civ., 9 gennaio 2024 n. 741

Poiché il licenziamento ritorsivo costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell' addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l' intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.

SOCIETA' E DIRITTO COMMERCIALE

Cass. civ., 26 febbraio 2024 n. 5060

L' accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull' operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell' inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell' amministratore, ma anche che l' attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l' omessa vigilanza rileva solo quando l' attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.

Cass. civ., 21 febbraio 2024 n. 4617

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell' inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall' art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l' individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma reputa sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l' incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all' assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell' art. 2409 c.c.

Cass. civ., 24 gennaio 2024 n. 2350

I sindaci non esauriscono l' adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l' obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione) ogni altro atto che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un' effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull' amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 19 marzo 2024 n. 7737

Nel sistema della L.Fall. l'art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato solo nell'ambito della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107 perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine. Si esclude l'applicazione della norma e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, L.Fall. quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

Cass. civ., 29 febbraio 2024 n. 5406

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

Cass. civ., 21 febbraio 2024 n. 4600

L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del D.Lgs. n. 169/2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 L.F., restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.

Cass. civ., 7 febbraio 2024 n. 3462

L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguire la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L'*eventus damni* della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.

Cass. civ., 15 gennaio 2024 n. 1398

In pendenza di un procedimento di concordato preventivo – sia esso ordinario o con riserva – il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 della Legge Fallimentare, e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato.

Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1243

La *datio in solutum* (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 della L.Fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 14 marzo 2024 n. 6892

In tema di opposizione esecutive, l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale se non si tratta di «ricorso al giudice dell'esecuzione», e dunque se non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa. La conseguenza di tale inosservanza del modello legale è la nullità dell'atto, che determina - se non sanata - l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena).

Cass. civ., 16 gennaio 2024 n. 1735

In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo *ex art. 2650, comma 2, c.c.*).

Cass. civ., 9 gennaio 2024 n. 818

Possono costituire oggetto dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* soltanto gli atti esecutivi, ovvero, più precisamente: da un lato, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata; dall'altro, i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione (per i quali non sia *ex lege* previsto altro e specifico rimedio) che attuano l'instaurazione, la prosecuzione o la definizione del rapporto processuale, attraverso i quali, cioè, si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva; deve invece escludersi l'esperibilità dell'opposizione in parola avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, meglio definibili come "atti preparatori", in quanto privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e assunti, invece, nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti aventi una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e, dunque, un'astratta potenzialità lesiva per coloro che ne vengano a subire gli effetti, soltanto questi ultimi essendo passibili di opposizione *ex art. 617 c.p.c.* o per vizi propri o anche per essere fondati su erronei atti preparatori pregressi

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20
0119408277 (tel/fax) / 3208230800
BRCNDR76E03L219G – 09270990014
studiolegale@berchielli.net

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 26 aprile 2024 n. 11175

L'eccezione di prescrizione è normalmente rilevabile soltanto ad istanza di parte, rientrando nel novero delle eccezioni in senso stretto, che si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico supponga il tramite di una manifestazione di volontà della parte da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale; e tanto nonostante l'eccezione di interruzione della prescrizione integri un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, possa essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione dell'assimilazione al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto, quale quella di prescrizione, attesa la natura di contro-eccezione dell'interruzione della prescrizione.

Cass. civ., 19 aprile 2024 n. 10677

In tema di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis e 5, del Dlgs n. 82/2005, ha l'obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'articolo 16-sexies del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221/2012 (come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal REGINDE (nel quale quell'indirizzo risulta inserito dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. Pertanto, è nulla la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio.

Cass. civ., 18 aprile 2024 n. 10555

In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato.

Cass. civ., 15 aprile 2024 n. 10069

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).

Cass. civ., 12 aprile 2024 n. 10026

Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattività delle parti in appello comporta che, ove tale inattività si verifichi alla prima udienza, si deve fare riferimento, rispettivamente, all'art. 181, richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359 e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; in entrambe le ipotesi resta esclusa l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.

Cass. civ., 11 aprile 2024 n. 9818

Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso la sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione o, in corso di giudizio, a fronte di una esecuzione della sentenza successiva alla proposizione dell'impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c. nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 11 aprile 2024 n. 9754

La designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che, pur non richiedendo l'uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge.

Cass. civ., 9 aprile 2024 n. 9575

Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verifica, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti *erga omnes*.

Cass. civ., 8 aprile 2024 n. 9322

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.

Cass. civ., 22 marzo 2024 n. 7748

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.

Cass. civ., 19 marzo 2024 n. 7259

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso, anche, eventualmente, in via gradata, tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c. rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata.

Cass. civ., 18 marzo 2024 n. 7179

La condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 15 marzo 2024 n. 7114

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione *ex art. 327 c.p.c.*, si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c. il sistema della computazione civile, non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello del mese iniziale; quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, poi, al termine di decadenza dal gravame pari a sei mesi, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi trentuno giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. ed 1, comma 1, della Legge n. 742 del 1969 (nella formula vigente *ratione temporis*), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo ed il trentuno agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Cass. civ., 14 marzo 2024 n. 6902

Il rimborso cosiddetto forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

Cass. civ., 14 marzo 2024 n. 6784

La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.

Cass. civ., 8 marzo 2024 n. 6424

In tema di spese processuali, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Cass. civ., 7 marzo 2024 n. 6144

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Cass. civ., 6 marzo 2024 n. 5997

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

Cass. civ., 5 marzo 2024 n. 5961

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 4 marzo 2024 n. 5644

Il vizio di *ultra* o *extra* petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.

Cass. civ., 26 febbraio 2024 n. 5039

Nel caso di mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta formulata nell'atto introduttivo, è alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali che il giudice del merito deve valutare se detta omissione concreti o no una vera e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta.

Cass. civ., 23 febbraio 2024 n. 4931

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 cod. proc. civ. salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Cass. civ., 23 febbraio 2024 n. 4860

Anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporre la compensazione.

Cass. civ., 23 febbraio 2024 n. 4837

Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, essendosi anche reputata sufficiente a tal fine la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di C.T.U., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.

Cass. civ., 22 febbraio 2024 n. 4762

Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.

Cass. civ., 20 febbraio 2024 n. 4535

Sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. (applicabile anche al giudizio d'appello) e quindi vizio d'ultrapetizione, quando, proposte due o più domande, l'una in via principale e l'altra in via subordinata e gradata, il giudice accolga la richiesta principale e pronunci anche su quella subordinata; tale censura, tuttavia, non può essere fatta valere, per difetto d'interesse, dalla parte la cui domanda subordinata sia stata accolta unitamente a quella principale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 20 febbraio 2024 n. 4514

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.

Cass. civ., 15 febbraio 2024 n. 4157

I testimoni *de relato actoris* sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni *de relato* in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Cass. civ., 14 febbraio 2024 n. 4131

La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Cass. civ., 13 febbraio 2024 n. 4007

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al *petitum* che alla *causa petendi*, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo.

Cass. civ., 9 febbraio 2024 n. 3687

Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli art. 228 e 229 c.p.c. è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto, sicché è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.

Cass. civ., 9 febbraio 2024 n. 3678

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.

Cass. civ., 9 febbraio 2024 n. 3675

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 8 febbraio 2024 n. 3602

La mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verifica elementi di prova a sé favorevoli.

Cass. civ., 6 febbraio 2024 n. 3425

La “non contestazione” costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.

Cass. civ., 6 febbraio 2024 n. 3341

L'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 del Cpc si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo.

Cass. civ., 6 febbraio 2024 n. 3331

Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisce ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso *ex art.* 111 c.p.c. per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenire o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce.

Cass. civ., 2 febbraio 2024 n. 3157

In tema di impugnazioni, il termine “lungo” per impugnare, di cui all'art. 327, c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che coincide con il relativo deposito, risultando irrilevante la data della relativa comunicazione.

Cass. civ., 1 febbraio 2024 n. 3052

L'art. 345 c.p.c. non osta alla prospettazione per la prima volta in appello d'una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto.

Cass. civ., 30 gennaio 2024 n. 2827

In ipotesi di giudizio caratterizzato da una struttura bifasica ma da considerarsi unitario, i documenti, una volta depositati nella fase sommaria, devono intendersi ormai acquisiti al giudizio, di talché deve ritenersi consentita la relativa produzione in appello anche nel caso in cui la parte interessata abbia ommesso di depositarli nel giudizio di primo grado.

Cass. civ., 29 gennaio 2024 n. 2650

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 26 gennaio 2024 n. 2506

L'impugnazione incidentale proposta dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale è sempre ammissibile, qualora l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, alla quale la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, per cui detta impugnazione può riguardare anche un capo della decisione diverso ed autonomo da quello oggetto dell'impugnazione principale.

Cass. civ., 23 gennaio 2024 n. 2320

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riprodotiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.

Cass. civ., 19 gennaio 2024 n. 2096

In tema di spese processuali, le "gravi ed eccezionali ragioni" legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle stesse devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali "la particolarità della fattispecie", "le peculiarità della vicenda", "la natura della decisione" *et similia*) inidonee a consentire il necessario controllo.

Cass. civ., 16 gennaio 2024 n. 1744

In tema di notifica ex articolo 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiara di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.

Cass. civ., 15 gennaio 2024 n. 1520

Deve escludersi l'ammissibilità del giuramento decisorio, deferito o riferito, nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione, da costui organicamente rappresentata, poiché il medesimo non ne ha la libera e autonoma disponibilità.

Cass. civ., 15 gennaio 2024 n. 1434

In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo deve costituire oggetto di apposita autonoma domanda. La parte che, nel corso del giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati, non l'abbia ritualmente avanzata, può proporla successivamente, senza che a ciò siano di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione *ope legis*, operando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile con esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto ed alla ragione affermata in sentenza, ma non anche relativamente ad una richiesta diversa nel *petitum* e nella *causa petendi*, che la parte ha facoltà di introdurre, o meno, nello stesso processo.

Cass. civ., 15 gennaio 2024 n. 1429

Il deposito telematico dell'atto di impugnazione ha effetto dalla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, come convertito dalla Legge n. 121 del 2012, infatti, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 quarto e quinto comma, c.p.c.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 12 gennaio 2024 n. 1348

In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata.

Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1259

Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del *petitum* e della *causa petendi*, fermo restando il requisito dell’identità delle persone. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per *petitum* e *causa petendi* da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. In particolare, la preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse.

Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1125

Il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia ommesso di disporre la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, deve essere individuato, in assenza di una esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391 *bis* del codice di rito.

Cass. civ., 8 gennaio 2024 n. 635

La notificazione presso il domiciliatario *ex art.* 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore, stante la disposizione di cui all’art. 170, comma 1, c.p.c. secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.

Cass. civ., 8 gennaio 2024 n. 564

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 5 gennaio 2024 n. 315

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.

Cass. civ., 4 gennaio 2024 n. 246

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, *iuris tantum*, che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Cass. civ., 4 gennaio 2024 n. 228

Nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, una volta verificato l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito.

Cass. civ., 2 gennaio 2024 n. 74

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia *ex art. 346 c.p.c.* deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 20 marzo 2024 n. 11582

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'articolo 218, comma 2, del codice della strada.

Cass. pen., 18 marzo 2024 n. 11108

Per aversi remissione tacita di querela è necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concluzionalità. Pertanto, la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela ai sensi dell'articolo 152 c.p., comma 2.

Cass. pen., 15 marzo 2024 n. 11093

In tema di bancarotta fraudolenta documentale la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile "già" definitivamente formata. Invece, la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica" prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità, nel senso che la condotta è integrata dall'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, ossia risulti tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Cass. pen., 14 marzo 2024 n. 10653

Correttamente viene ravvisata la colpa dello sciatore che abbia provocato un incidente con conseguente decesso di altro sciatore contravvenendo alle regole cautelari che gli prescrivevano: di dare la precedenza, negli incroci con altri sciatori, a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica [articolo 12 della legge 24 dicembre 2003 n. 363; cfr. ora articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40]; di mantenere, provenendo da monte, una direzione in grado di consentire di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (articolo 10 della legge n. 363 del 2003; ora articolo 19 del decreto legislativo n. 40 del 2021); di assicurarsi di avere spazio sufficiente allo scopo in caso di sorpasso di altro sciatore (articolo 11 della legge n. 363 del 2003; ora articolo 20 del decreto legislativo n. 40 del 2021); di dare la precedenza, nell'immettersi in una pista, a chi già la percorre (articolo 32 della legge regionale Piemonte n. 2 del 2009; cfr. anche ora il citato articolo 21 del decreto legislativo n. 40 del 2021).

Cass. pen., 7 marzo 2024 n. 9696

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 *ter*, comma 1, c.p., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, che viene manovrato, adoperato, strumentalizzato o sfruttato nel proprio interesse. L'utilizzazione del minore può ricorrere non solo quando l'agente produca autonomamente il materiale pornografico, ma anche quando induca o istighi a tali azioni il minore stesso, non potendosi parlare, in queste ipotesi, di "autoproduzione" in senso proprio, nessuna valenza - esimente o scriminante - potendo essere riconosciuta al consenso del minore, che non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dall'abusività della condotta dell'adulto.

Cass. pen., 3 marzo 2024 n. 8993

Il trasferire somme di denaro ricavate da reato in una polizza assicurativa costituisce condotta idonea ad ostacolare l'individuazione del provento delittuoso, e, quindi, ad integrare il reato di autoriciclaggio.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 22 febbraio 2024 n. 7723

La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l'ente locale ne possieda, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, a quest'ultimo non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne deriva, nel caso di società in house di un comune, di cui l'ente locale sia socio unico, che il sindaco, quale legale rappresentante del comune socio unico, si trova in rapporto di alterità rispetto al consiglio di amministrazione della società partecipata e, nella sua veste di legale rappresentante del comune socio, non è titolare di poteri impeditivi di fatti integranti il reato di bancarotta. Il sindaco, quindi, non può essere chiamato a rispondere penalmente sulla base della mera qualifica rivestita e della coincidenza di legale rappresentante del comune socio unico della società in house e di rappresentante dell'ente locale: se non vi è la prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo quale *extraneus* concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato in concreto il contributo specifico dallo stesso fornito al legale rappresentante della società.

Cass. pen., 20 febbraio 2024 n. 7417

È esclusa la responsabilità del conducente che abbia investito un pedone, solo quando la vittima abbia assunto una condotta che, per i suoi caratteri, configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento. Questa circostanza si manifesta ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l'osservanza, da parte dell'agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.

Cass. pen., 16 febbraio 2024 n. 7138

La pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 186 c.p. è prevista non come pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come uno strumento di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto, tale misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto, la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.

Cass. pen., 6 febbraio 2024 n. 5152

Per invocare l'assoluta impossibilità di adempiere al pagamento del debito tributario per crisi economica, quale causa di esclusione della responsabilità penale, il contribuente deve provare che lo stato di crisi non sia a lui imputabile e che siano state approntate tutte le misure idonee a fronteggiarlo. Nel caso in esame non è stato provato che la difficoltà economica dell'impresa fosse insormontabile, risultando l'aumento del numero dei dipendenti indicativo invece di una crescita economica.

Cass. pen., 5 febbraio 2024 n. 4927

La figura del direttore dei lavori, nominato dal committente, che pure svolge normalmente attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, non è estranea alla materia degli infortuni sul lavoro, poiché il progetto esitato e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tener conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti. Inoltre, egli risponde dell'infortunio subito dal lavoratore, allorché sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Infatti, egli è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli sia in concreto coinvolto nell'organizzazione del lavoro.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 2 febbraio 2024 n. 4816

Integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari. Al riguardo, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società.

Cass. pen., 31 gennaio 2024 n. 4247

In tema di peculato per ritardato versamento, il reato non si perfeziona allo spirare del termine fissato per l'adempimento, giacché la responsabilità consegue solo quando sia comunque raggiunta la prova dell'intervenuta interversione del titolo del possesso, cioè quando il pubblico ufficiale abbia agito uti dominus, con la volontà espressa o implicita di tenere la cosa come propria. Il momento in cui si realizza detta interversione, dimostrativa della condotta appropriativa, non coincidendo pertanto automaticamente con lo spirare del termine, va verificato caso per caso sulla base dell'attenta considerazione delle circostanze di fatto, evitando semplificazioni probatorie che trasformerebbero la fattispecie di peculato in un reato "formale".

Cass. pen., 31 gennaio 2024 n. 4201

Stante la diversità dell'oggetto giuridico tutelato, è configurabile il concorso del delitto di maltrattamenti con quello di violenza sessuale, così come si ammette il concorso con il sequestro di persona e la riduzione in schiavitù, allorché l'atto sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, leda anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Il delitto di maltrattamenti, piuttosto, può ritenersi assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti.

Cass. pen., 29 gennaio 2024 n. 3396

In tema di furto, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia stata sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato.

Cass. pen., 26 gennaio 2024 n. 3215

Integrano il delitto di atti persecutori ex articolo 612-bis del Cp, anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.

Cass. pen., 26 gennaio 2024 n. 3211

Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.lgs n. 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa. A ciò dovendosi aggiungere, sul piano sistematico, che l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli art. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 26 gennaio 2024 n. 3198

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Deve consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica invece nella consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

Cass. pen., 24 gennaio 2024 n. 3024

In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata più ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente.

Cass. pen., 23 gennaio 2024 n. 2904

La nomina del difensore e l'elezione del domicilio sono due atti distinti e separati che hanno finalità diverse e sussistono indipendentemente l'uno dall'altro. Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta a norma dell'art. 161 c.p.p. perdura fino a quando non venga espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore.

Cass. pen., 17 gennaio 2024 n. 1964

In tema di reati perseguibili a querela, la manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, ma deve essere peraltro assolutamente chiara ed inequivocabile. Pertanto, non può desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato, perché la denuncia - cioè la comunicazione all'Autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato - non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia. Né la manifestazione della volontà di querelarsi può inferirsi implicitamente da manifestazioni di volontà intervenute successivamente all'avvenuta denuncia, come anche dalla successiva costituzione di parte civile, pur se intervenuta entro il termine per presentare querela.

Cass. pen., 17 gennaio 2024 n. 1959

Nel caso in cui un infortunio sul luogo di lavoro sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza attivarsi per eliminare la difformità alle prescrizioni in tema di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Cass. pen., 10 gennaio 2024 n. 1162

Quando nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza abbia conoscenza di condotte illecite degli amministratori, il sindaco ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione. La relativa omissione determina la sua responsabilità a titolo di concorso di reato eventualmente commesso dall'amministratore, ove l'esercizio dei poteri conoscitivi riconosciuti ai sindaci avrebbe condotto questi ultimi a conoscere delle irregolarità contabili e ad attivare le procedure di segnalazione.

Cass. pen., 9 gennaio 2024 n. 679

La punibilità del reato di pericolo previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è esclusa nell'ipotesi di interventi di "minima entità", e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20
0119408277 (tel/fax) / 3208230800
BRCNDR76E03L219G – 09270990014
studiolegale@berchielli.net

DIRITTO TRIBUTARIO

Cass. civ., sezione tributaria., 10 aprile 2024 n. 9635

Il giudice di appello potrà esaminare i documenti irrualmente prodotti in primo grado solo se la parte provvede alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge mentre laddove gli stessi siano stati tardivamente ed irrualmente prodotti in primo grado (ancorché sugli stessi l'altra parte abbia interloquuto) e la parte che li ha allegati in primo grado sia rimasta intimata in grado di appello, il giudice non potrà esaminarli ai fini di una decisione.

Cass. civ., sezione tributaria., 27 febbraio 2024 n. 3757

L'art. 2 del D.lgs. n.546/1992, come modificato dall'art. 12 della l. n. 448/2001, ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere. Pertanto le controversie relative alla riscossione della quota annuale d'iscrizione all'albo professionale dell'Ordine delle professioni infermieristiche, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. Con riferimento alla quota annuale per l'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche sono individuabili i medesimi caratteri della prestazione come sopra indicati, tanto più che l'evoluzione in materia della relativa disciplina dell'Ordine delle professioni infermieristiche, nell'individuazione dei compiti dell'organo del Consiglio direttivo come risultante dalla riforma, conferma la suddetta qualificazione della quota come "tassa annuale", in relazione alla medesima finalità di copertura della spese di gestione dell'ente.

Cass. civ., sezione tributaria., 26 gennaio 2024 n. 2535

Nell'ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al *de cuius* e non nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, ma può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede abbia proposto tempestiva impugnazione anche per motivi di merito, dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato.

Cass. civ., sezione tributaria., 19 gennaio 2024 n. 2029

Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Di conseguenza, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impuginate davanti alle commissioni tributarie nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo).